



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Danno biologico: quali tabelle applicare?

Autore: Redazione | 23/09/2017



Se la domanda di risarcimento danno biologico è avanzata nel 2013, al momento della liquidazione deve applicarsi la tabella del Tribunale di Milano in vigore in quell'anno o quale?

Dovrà applicarsi la tabella aggiornata al giorno in cui si conclude il procedimento. Questo perché il **danno biologico** altro non è che un debito di valore e, in quanto tale, non ha quale oggetto una somma di denaro liquida o agevolmente liquidabile, bensì l'equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene. La conseguenza è che, per la liquidazione, questo tipo di danno necessita di un

apprezzamento discrezionale, talvolta particolarmente complesso, il quale deve essere altresì aggiornato al momento della sua valutazione. Quanto detto è confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulle **tabelle** applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto e se queste cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione. Secondo la Suprema Corte il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione **[1]**. Pertanto, l'eventuale calcolo effettuato con le tabelle vigenti all'epoca della domanda, e non all'epoca della decisione, sarebbe errato e oggetto di impugnazione, anche perché - calcolato in un'epoca precedente - danneggerebbe il soggetto che, in questo modo, perderebbe la rivalutazione monetaria operata dalle nuove tabelle in vigore.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Salvatore Cirilla***

Note

[1] Cass. sent. n. 7272 del 2015.